



DIRITTO E ROVESCIO

4

Solo l'avvocato libero
garantisce diritto, libertà
e democrazia

5

Udienze in sicurezza.
L'iter dei protocolli
tra l'Ordine e il Tribunale

11

Giustizia, riforme
e Recovery Fund
È la volta buona?

15

Cassa Forense
sotto attacco
Ma il malcontento
è giustificato?

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale
70% - DCB Bergamo - Novembre 2020 - numero 87



Una battaglia vinta Nasrin è libera

- 3** | **Il punto della situazione**
Giovanni Bertino
- 4** | **Solo l'avvocato libero garantisce diritto, libertà e democrazia (e molto altro ancora)**
Paolo Monari
- 5** | **Udienze in sicurezza L'iter dei protocolli tra l'Ordine e il Tribunale**
Francesca Pierantoni
- 6** | **Spazio 2020: l'"infregiada" della Maresana**
Barbara Carsana
- 8** | **Dalla Riforma mai approvata al quiz per diventare avvocati Ma l'esame non è una lotteria**
Serena Invernizzi
- 9** | **A volte ritornano: l'Ipa per la notifica pec quando non è possibile altrimenti**
Giorgio Nespoli
- 10** | **Striscia la notizia... del foro**
Il Ricciò
- 11** | **Giustizia, riforme e Recovery Fund È la volta buona?**
Carlo Dolci
- 12** | **Il commercio internazionale in tempi di Covid**
Neugel Percassi
- 14** | **Consiglio Giudiziario di Brescia: sintesi di un'esperienza**
Pier Enzo Baruffi
- 15** | **Cassa Forense sotto attacco Ma il malcontento è giustificato?**
Giulio Fustinoni
- 16** | **Ricordo dei colleghi**
a cura della redazione
- 17** | **Suite Bergamasque, Opus 68**
Claude Debussy
- 18** | **Super Partes Amministrativo**
Giorgio Nespoli
- 19** | **Super Partes Lavoro**
Roberta Amoroso e Daniele Zucchinalli

DIRITTO E ROVESCIO

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.
Registrato al Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S.
Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense Tribunale di Bergamo, via Borfuro, 11 - tel. e fax 035.243497

Direttore responsabile:
Marco Offredi

Direttore editoriale:
Pier Enzo Baruffi

Segretaria di redazione:
Valentina Dolci

Comitato di Redazione:
Carlo Dolci, Giada Gasparini, Paolo Monari, Giorgio Nespoli, Neugel Percassi

A.P.F.

Consiglio Direttivo
Avv. GIOVANNI BERTINO - Presidente
Avv. NEUGEL PERCASSI - Vice Presidente
Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI - Tesoriere
Avv. VALENTINA DOLCI - Segretario
Avv. ENNIO BUCCI
Avv. BARBARA CARSANA
Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO
Avv. GIADA GASPARINI
Avv. ROBERTO MAZZARIOL
Avv. DANIELE ZUCCHINALI

Collegio dei Revisori dei Conti
Avv. PIER ENZO BARUFFI - Presidente
Avv. FRANCESCA PIERANTONI

Collegio dei Probiviri
Avv. CARLO DOLCI - Presidente
Avv. PAOLO MONARI
Avv. EMILIO TANFULLA

Consiglieri Nazionali A.N.F.

Avv. PIER ENZO BARUFFI
Avv. GIOVANNI BERTINO
Avv. ANNALISA BOCCI
Avv. ENNIO BUCCI
Avv. BARBARA CARSANA
Prof. Avv. DANIELA D'ADAMO
Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO
Avv. VALENTINA DOLCI
Avv. GIULIO FUSTINONI
Avv. CHIARA IENGO
Avv. SIMONA MAZZOCCHI
Avv. PAOLO MONARI
Avv. NEUGEL PERCASSI
Avv. FRANCESCA PIERANTONI
Avv. EMILIO TANFULLA
Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI
Avv. FRANCO UGGETTI

Delegato Cassa Forense
Avv. GIULIO FUSTINONI

Sezione Giovani APF

Avv. GIADA GASPARINI - Portavoce
Avv. ROBERTA AMORUSO
Dott. GIUSEPPE ARENA
Avv. EVA CARMINATI
Dott.ssa GIULIA CECI
Avv. GLORIA INVERNIZZI
Avv. SERENA INVERNIZZI
Avv. FRANCESCO MICHELI
Avv. MARGHERITA GEMMA TUCCI

Questo numero è stampato in **700** copie ed è inviato tramite posta agli iscritti di Apf. D&R è inviato ai destinatari nel rispetto dell'art. 9, comma 2, lett. e) del GDPR. Per non riceverlo, per informazioni sui propri dati o per essere cancellati dall'elenco rivolgersi a: apf@apieffe.it

Progetto Grafico: **linoolmostudio.it**
Stampa: **Ingraphic** di Casazza (BG)
Data di stampa: **25 novembre 2020**
Pubblicità: **apf@apieffe.it**
Fotografia copertina: **Andrea Spigarelli**



Giovanni Bertino

Il Covid-19 non ci ha fermato Sempre più vicini ai colleghi

La pandemia ha colto di sorpresa il mondo della giustizia, che si è fatto trovare impreparato ed è rimasto bloccato fino alla fine di maggio 2020. La nostra associazione, tuttavia, non si è abbattuta e ha trovato nuove motivazioni, sia per continuare ad offrire ai colleghi attività formative di qualità e dal taglio pratico con la modalità della formazione a distanza, sia per incrementare la propria attività sindacale.

In tale ottica durante tutto il lockdown abbiamo potenziato le comunicazioni ai colleghi per informarli puntualmente in merito a tutte le iniziative messe in atto a favore dell'avvocatura da Confprofessioni, a cui l'Associazione Nazionale Forense aderisce, dall'ente bilaterale Ebipro e da Cassa Forense. Tutto ciò ha consentito a molti colleghi di non perdere importanti occasioni di sostegno e finanziamento per la professione, fondamentali in questo momento di particolare difficoltà.

Abbiamo puntato molto anche sull'organizzazione di webinar gratuiti dal taglio pratico per permettere ai colleghi di sfruttare appieno le innovazioni che si sono rese necessarie per affrontare la pandemia. Molto apprezzati sono stati gli "Jurispritzando" online, in cui abbiamo spiegato l'utilizzo della piattaforma Teams, simulato un'udienza penale da remoto e spiegato come realizzare i protocolli e le misure di sicurezza a tutela sia dei dipendenti che dei clienti dei nostri studi legali.

Ora stiamo proseguendo con l'organizzazione di eventi formativi di qualità a distanza accreditati dal CNF e puntiamo a potenziare ulteriormente la nostra offerta formativa nel 2021.

Anche quest'anno, nonostante la pandemia e il rinvio dell'esame di stato, in collaborazione con la Scuola Forense e con l'apporto fondamentale della no-

stra Sezione Giovani siamo riusciti ad organizzare le prove simulate con modalità a distanza, a dimostrazione che i praticanti sono sempre al centro della nostra attenzione perché costituiscono il futuro della professione. Colgo l'occasione per esprimere la solidarietà di Apf a tutti i praticanti, che dopo mesi di studio e sacrifici, purtroppo, hanno dovuto subire il rinvio dell'esame di Stato.

In questi mesi non abbiamo dimenticato nemmeno la nostra funzione sindacale a tutela dei colleghi e della giustizia e, anzi, a causa delle difficoltà insorte, l'abbiamo addirittura potenziata. Ricordo, ad esempio, il nostro intervento a maggio 2020, a cui è stato dato ampio risalto sulla stampa locale, per chiedere una ripresa decisa dell'attività giudiziaria e un rapido smaltimento dell'arretrato accumulato nei mesi del lockdown.

Abbiamo continuato anche a lavorare per dare il nostro contributo per trovare in tempi brevi una soluzione ai problemi della giustizia a Bergamo, facendoci promotori di un'iniziativa, in cui sono stati coinvolti l'Ordine degli Avvocati di Bergamo, tutte le associazioni forensi, le rappresentanze sindacali unitarie del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bergamo e i Giudici di Pace di Bergamo. Tale iniziativa ha portato, per la prima volta nella storia della giustizia bergamasca, alla redazione di un documento unitario sulle criticità del nostro Tribunale, che abbiamo esposto al sottosegretario alla Giustizia On. Vittorio Ferraresi in un incontro avvenuto in via telematica al Centro Congressi Giovanni XXIII il 9 ottobre 2020.

Più precisamente, per l'ennesima volta, abbiamo chiesto la soluzione sia dei problemi dell'edilizia giudiziaria, tramite la concessione dei fondi necessari per la ristrutturazione dell'edificio della

Maddalena che il Comune di Bergamo dovrebbe assegnare in uso al Tribunale di Bergamo, sia della carenza di personale amministrativo, che ha una scopertura del 47%. Abbiamo chiesto a gran voce anche di coprire l'organico sia dei Giudici di Pace, a cui mancano 17 giudici su 21, sia dei giudici togati, a cui, alla data del 9 ottobre, mancavano nove magistrati. A tal proposito è opportuno dare atto che nel mese di novembre sono giunti a Bergamo 6 nuovi magistrati. All'incontro hanno partecipato anche il Procuratore della Repubblica, Antonio Chiappani, e il Procuratore Aggiunto, Dott.ssa Maria Cristina Rota, che, a sua volta, ha chiesto un intervento del Governo per risolvere le carenze d'organico anche della Procura della Repubblica di Bergamo. Assicuriamo ai colleghi che le nostre iniziative per risolvere i problemi della giustizia bergamasca non si fermeranno fino a quando il governo non porrà una soluzione definitiva alle carenze da noi ripetutamente denunciate. La terza provincia più industrializzata d'Italia deve avere una giustizia all'altezza della situazione.

Da ultimo, con la pubblicazione in copertina della foto della Sezione Giovani davanti allo striscione appeso sul balcone della nostra sede, esprimiamo la nostra soddisfazione per la liberazione temporanea dell'avvocata e attivista iraniana Nasrin Sotoudeh, a cui abbiamo dato il nostro piccolo contributo con la raccolta firme avvenuta ad aprile 2019. Finalmente una battaglia vinta per la tutela dei diritti umani!

Con questa bella notizia, nonostante le limitazioni che questa pandemia ci impone, vi auguro un buon Natale e un buon 2021 a nome di tutta Apf e vi ringrazio per il sostegno che avete dato e che continuerete a dare alla nostra associazione.



Paolo Monari

Solo l'avvocato libero garantisce diritto, libertà e democrazia (e molto altro ancora)

Occorre ammettere che al presidente turco Erdogan il "politichese" non serve. Per il Sultano se difendi un (presunto) terrorista, sei un terrorista. Se svolgi la professione che il diritto ti riserva sei un "agevolatore" e sodale del tuo cliente/accusato nella commissione del reato e, per l'effetto, ti incrimino e ti condanno.

Dal 2009, il 24 gennaio si celebra la "Giornata Internazionale dell'avvocato in pericolo" che ogni anno evidenzia le situazioni di intimidazioni, minacce, violenze e morti (recte omicidi) nelle varie Nazioni e la Turchia ha il privilegio di vedersi dedicare più volte l'attenzione della società civile e delle istituzioni per le persecuzioni sistematiche dei colleghi, colpevoli di esercitare la loro professione e di battersi per la difesa dei loro assistiti. Evidentemente, alla "democrazia" turca spaventa più l'avvocatura che non le guerre in Siria e Libia, ove è pesantemente impegnata, o la grave crisi economica perdurante da anni.

In Paesi come l'Iran, le Filippine, l'Egitto, l'Honduras o il Cile, il Venezuela, il Pakistan o i Paesi Baschi "fare ed essere" avvocati può costare non solo umiliazioni e detenzioni, ma anche la vita. Paradossalmente, da quelle parti più sei professionale e competente, eticamente ineccepibile per garantire al cittadino l'effettività della difesa e la tutela dei diritti, più ti arrestano e condannano; al contrario, se vieni meno alla tua libertà, autonomia e indipendenza nell'esercizio della professione sei un "bravo" avvocato (e la sera torni a casa).

Eppure, la difesa dei diritti fondamentali è una missione, tanto che i principali documenti internazionali (il Trattato di Lisbona del 2009, per citare il più recente) enunciano il principio che nella società di oggi gli avvocati

hanno il dovere e la responsabilità di diffondere la conoscenza dei diritti umani e fondamentali, di promuoverne la cultura nella comunità e di difenderli a tutela della dignità di ogni persona nei confronti di ogni potere che ne limiti l'esercizio o ne violi l'integrità, drammaticamente anche pagando di persona. Se è vero (come è vero) che l'efficacia giuridica dei diritti umani e fondamentali investe i principali settori della vita associata, dal lavoro alla famiglia, dalla giustizia alla salute, per la tutela di diritti di dignità umana, libertà e uguaglianza, si comprende perché l'effettività di tali diritti sia ostacolata, e addirittura negata attraverso l'eliminazione dei soggetti che per ruolo, funzione, preparazione, responsabilità, sentire e dovere sono a salvaguardia della loro tutela, applicazione, concretizzazione e rispetto.

Non a caso in un mio articolo (D&R n. 85 - luglio 2019), traendo spunto dall'ignobile condanna della collega iraniana Nasrin Sotoudeh, richiamavo (modestamente) alla responsabilità sociale e politica l'avvocatura, anche e soprattutto in Paesi, come il nostro, dove troppo spesso gli ultimi, i dimenticati, i non garantiti sono cittadini di "Serie B", destinati all'oblio, alla disuguaglianza e alla discriminazione, senza il nostro presidio permanente di legalità e di custodi dei diritti.

I colleghi turchi, iraniani, cinesi o pakistani ci insegnano ogni giorno, a volte sino all'estremo sacrificio, che i diritti umani sono universali, appartengono alla persona e non solo al cittadino, e vanno garantiti a tutti in qualunque luogo o situazione essi vengano a trovarsi, anche in Occidente, in Europa e in Italia, nei suoi porti, nei centri di accoglienza, nelle periferie degradate, nei contesti familiari, sociali ed economici, nell'ambito sanitario e scolastico, nelle aule di giustizia e nei penitenziari,

“

I colleghi turchi, iraniani, cinesi o pakistani ci insegnano ogni giorno che i diritti umani sono universali, appartengono alla persona e non solo al cittadino, e vanno garantiti a tutti in qualunque luogo o situazione essi vengano a trovarsi.

”

nel mondo digitale e informatico. Migliorare la nostra società, non poco egoista e consumista, è nostro compito, così come è nostro impegno diffondere la cultura dei diritti nei suoi molteplici aspetti storici, filosofici, politici e giuridici. Tuttavia, non è più sufficiente la proclamazione e la rivendicazione dei diritti, né la sola diffusione culturale, ma occorre la relativa soddisfazione perché molti diritti, per essere garantiti e concretizzati, hanno costi economici enormi e pongono problemi di risorse, energie e volontà (politica). I diritti all'istruzione, alla salute, all'assistenza legale, al trattamento detentivo e rieducativo, alla sicurezza sul lavoro e, perché no, al benessere, poiché comuni a tutti gli uomini, devono concretamente realizzarsi abbandonando l'assistenzialismo a tantum e perseguendo un progetto di solidarietà su scala globale, invertendo la relazione tra uomo e bene e sostituendola con il principio altruistico.

Non vogliamo il paradiso terrestre, ma una società giusta, attenta, inclusiva e responsabile, che voglia bene a tutti i suoi soci, non solo ad alcuni, magari i più ricchi e fortunati.



Francesca Pierantoni

Udienze in sicurezza L'iter dei protocolli tra l'Ordine e il Tribunale

La copiosa normativa emergenziale che si sussegue a seconda delle fasi della pandemia mette a dura prova la nostra capacità di adattamento e i protocolli che, di volta in volta, il Consiglio dell'Ordine sottoscrive con il Tribunale hanno proprio la finalità di orientare avvocati e magistrati attraverso indicazioni pratiche sulla modalità con cui, per un periodo limitato nel tempo, verranno trattate determinate udienze sia civili che penali.

I primi protocolli adottati per la trattazione durante la fase 2 delle udienze scritte e da remoto, sia in Tribunale che davanti al Giudice di Pace, avevano il presupposto normativo nell'art. 83 comma 6 lettera f) della L.27/2020, ma sono decaduti il 30 giugno, quando è stato improvvisamente anticipato di un mese il termine di validità della norma. È seguito poi l'art. 221 comma 4 della L.77 del 17.7.2020 che ha dato al giudice la facoltà di sostituire l'udienza civile in cui non è prevista la partecipazione di soggetti diversi dai difensori con il deposito telematico di note scritte, dandone comunicazione alle parti almeno 30 giorni prima dell'udienza, con possibilità per il difensore di chiedere la trattazione orale: essendo la sospensione feriale prossima all'entrata in vigore della norma, la sua applicazione non è stata percepita nell'immediato e il riferimento al deposito telematico ne ha escluso l'applicazione per il Giudice di Pace. Tuttavia, l'allentare estivo della pandemia, unitamente a tutte le precauzioni, comprensive della pubblicazione sul sito dell'Ordine dei ruoli con gli orari delle udienze rimodulati per evitare attese che potessero comportare assembramenti, ci hanno dato modo di lavorare in sicurezza.

Il recente DL 137/2020 emanato per

preservare lo svolgimento del servizio essenziale della giustizia in sicurezza ha introdotto la possibilità di ampliare i casi di trattazione scritta delle udienze civili e di estenderle al Giudice di Pace.

In particolare, l'art. 23 comma 6 consente al giudice di fissare per iscritto la trattazione delle udienze presidenziali di separazione consensuale e divorzio congiunto quando i difensori, 15 giorni prima dell'udienza, depositano la rinuncia dei loro assistiti a comparire e manifestano volontà di non riconciliarsi, confermando le condizioni del ricorso. Ecco che con l'intento di alleggerire il lavoro delle cancellerie che scaricano le note telematiche dei difensori e che devono poi caricare nel Pct il provvedimento del Giudice che fissa la trattazione scritta, il Consiglio dell'Ordine ha subito proposto un protocollo con cui si dà per assodata l'autorizzazione del giudice alla trattazione scritta (e i difensori devono solo depositare le note scritte).

Siamo consapevoli del fatto che le udienze presidenziali, fissate in un'unica mattina per una volta al mese, comportano una discreta affluenza di persone nel palazzo di giustizia e che oggi sia nell'interesse di tutti limitarla potendo conservare la possibilità di definire i procedimenti, ma se normalmente quel ruolo è pieno e tiene impegnato un Collegio per tutta la mattinata, la trattazione scritta può essere estesa anche ad un numero maggiore di procedimenti: nella costante interlocuzione con il presidente del tribunale abbiamo chiesto, dato il numero elevato di giudizi di cui si occupa la I Sezione che soffre di una carenza di giudici, che si approfitti dell'opportunità della trattazione scritta per fissare un maggior numero

di udienze presidenziali, per smaltire l'arretrato e per assicurare i diritti degli assistiti (preciso che mentre scrivo la nostra proposta di Protocollo è ancora al vaglio del presidente del tribunale, come lo è quella di riportare la trattazione cartolare per le cause fissate per la trattazione degli incompetenti ex art. 320 Cpc e di discussione davanti al Giudice di Pace).

Per le udienze civili avanti il Giudice di Pace il deposito telematico delle note scritte potrebbe avvenire mediante pec secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del DL 137/2020. Anche in questo caso l'interlocuzione per l'attuazione del Protocollo, già annunciata dal presidente del tribunale con il suo provvedimento organizzativo del 6 novembre, è in fase avanzata ma non ancora definita. Più immediata è stata l'elaborazione del Protocollo per la trattazione delle udienze penali da remoto. Con il nuovo protocollo sottoscritto il 9 novembre si è voluto regolamentare gli incompetenti nei numerosi casi in cui l'udienza ove possibile deve essere trattata in videoconferenza e così suddivisi: a) giudizi direttissimi, udienze di convalida dell'arresto e del fermo e interrogatori di garanzia; b) partecipazione a qualsiasi udienza di persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate c) udienze penali alle quali non debbano partecipare persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, casi residuali che prevedono il consenso del difensore.

L'impegno del Consiglio dell'Ordine è costante nell'interlocuzione con i capi degli uffici giudiziari e nel proporre tutti i necessari accorgimenti affinché la nostra attività possa proseguire in piena sicurezza.



Barbara Carsana

Spazio 2020 L'“infregiada” della Maresana

Dopo un mercoledì di lavoro ruggente, come da rito e codice, la sera me ne vado a letto presto. La mattina seguente ho 37,5 di febbre, tosse cavernosa e voce che potrei partecipare al premio Divina, chat erotica dell'anno. Non ho una microscopica parte del mio corpo che non mi faccia male. Di alzarmi dal letto non se ne parla. Al pomeriggio telefono al medico di base per comunicargli che domenica precedente sono stata, per una gitarella tra i monti, con due amici i quali hanno gli stessi sintomi. Strano, non crede dottore? Ma no signora che dice? Avrò preso “un'infregiada” in montagna. Un po' di riposo, latte e miele e passa tutto. Manca poco che mi consigli di fare le grotte di sale e i bagni di iodio ad Alassio, e mi pianta lì, con il termometro in mano. Nel pomeriggio la tosse aumenta, il malessere peggiora e la febbre sale. Sento un mio amico medico, quello storico, uno di quelli che puoi chiamare anche alle tre del mattino e lui probabilmente è in corsia tra i malati di Covid. Al primo rantolo mi prescrive al volo cortisone, antibiotico e fluidificante del sangue. Sai farti le punture in pancia? Faccio la brillante: Paolo sono cresciuta con Rambo 1, potrei nuotare controcorrente nel Morla e poi ricucirmi i morsi delle pantegane con i rami di salice. Ma mi farà male perché io il cortisone non lo vorrei e le punturine nel pancino mi mettono un po' di ansia... dai Paolo, ho girato scoperta, ho preso “un' infregiada”, boccheggio ridendo.

Te lo dirò una volta sola: vuoi venirmi a farmi compagnia in reparto? Scegli tu, adesso o mai più che ini-

zio ad avere poco posto...ok. Fine delle battute. Obbedisco.

La febbre prosegue alta per tre giorni facendosi beffe della tachipirina mille, poi si abbassa fino a sparire. Si azzerano gusto e olfatto, circostanza che risveglia in me l'ormone di Alberto Angela: mi sparo l'Oust nel naso, inghiotto capperi sotto sale senza lavarli, cospargo un pezzo di sgombro di crema al cioccolato, mi infilo mezzo cucchiaino di sale in bocca: non ho percezione alcuna. In piena notte mi sveglio in preda a dolori lancinanti che mi colpiscono via via le più diverse parti del corpo. Una sera ho anche seriamente pensato di avere in corso un infarto perché dolori così forti allo sterno non ne ho davvero mai sentiti. Ogni sintomo dura circa una mezz'ora, vaga nel mio corpo libero e poi sparisce come non fosse mai passato. Testa, lombi, sterno, reni fegato, stomaco. Come arriva, inatteso, il dolore se ne va.

Nel frattempo il fiato incespica e la tosse a mitraglia aumenta l'affanno ma mai, fortunatamente, in maniera preoccupante. Dopo tre giorni di rantoli, il medico di base ritratta (seppur convinto che lo iodio abbia grandi virtù terapeutiche) la sua brillante diagnosi di “infregiada da Maresana” e mi segnala come sospetto Covid all'Ats. Mi rasserenano del progresso medico, ma dura poco, come una giornata di sole in inverno. Al quarto giorno ciò che mangio decide pressoché istantaneamente di intraprendere il lungo viaggio alla scoperta di sé, seguendo le tortuose e incomprensibili vie del sistema

“

Esserci per chi amiamo è possibile sempre, anche al di là di una porta che, per la sicurezza di tutti, deve rimanere chiusa ancora qualche giorno.

”

fognario. È quasi romantico, sono diventata una specie di lombrico: mangio e..., mangio e ... mi auguro che prima o poi inizi la trasformazione in crisalide e che non debba vivere seduta in bagno il resto dei miei giorni (forse da farfalla, posso volare via da lì).

Dopo sei giorni (lunguissimi) vissuti tutti d'un fiato (corto) con la sola compagnia dei sintomi indicati, contatto Ats e una gentile impiegata mi informa che non sono segnalata. Forse il medico ha sbagliato a compilare il modulo on line oppure due piattaforme non dialogano tra loro e il mio nome è andato perso nei meandri incomprensibili dei data base. Nessun problema: ancor prima che sollevi latrati da mastino napoletano (la voce ha iniziato a virare in tonalità degne di un esorcismo) contro lo iodio, i server, Terminator 4 e il mio medico, l'impiegata di Ats mi programma il tampone per il venerdì successivo.

Il mio amico medico, nel frattempo, mi chiama tutti giorni tre volte al giorno. Tesoro ti sei innamorato? Senti, la smetti di scherzare? In genere dopo 5/6 giorni il paziente vira

in maniera radicale: o inizia a guarire o... non te lo racconto, già lo sai, tu pensa a stare bene. Ok? Ok, scusa... mo' me lo segno.

Ebbene, dopo 7 giorni comincio a migliorare radicalmente. Ogni tanto compaiono ancora dolori strani, la trasformazione da bruco a farfalla stenta a completarsi in via definitiva, e benché l'ossimetro non sia sceso mai sotto la soglia di 96, non è stata una passeggiata. Imparagonabile certo a quello che è accaduto ad alcuni colleghi, anche a coloro i quali oggi lasciano alla riservatezza, quella fragilità e sofferenza che io non ho pudore ad esternare. Nulla a che vedere con tutto questo, ci mancherebbe, ma nulla a che vedere anche con una banale influenza. Si può anche non morire, ognuno reagisce - è davvero il caso di dire - con le forze che ha, ma la sanità di base non l'ho vista neanche dipinta sul muro e se mi è andata bene non è solo questione di tempra ma anche dell'amico giusto al momento giusto e che, ovviamente, non smetterò mai di ringraziare. Considerandomi oggi in maniera autodiagnostica e

anarchica, assolutamente guarita e dal morale patriotticamente alto, al ventesimo giorno rinchiusa precauzionalmente nel mio eremo, io sto finalmente bene.

Ma sono sempre positiva. Letteralmente.

Mi è già stato preannunciato che potrei avere ancora quella sgradevolissima sensazione di astenia anche nei prossimi mesi e che il Barolo continuerà a non sapere neanche di Tavernello per un tempo indefinito, perché, mi è parso di capire che ho preso una discreta "trambata" (versione medica dell'amico primario) e che "l'infregiada latte e miele" (brillante diagnosi del medico di base), forse, è un'altra cosa. Nel frattempo sono stata coccolata da un sacco di amici che mi chiamavano costantemente e abbandonavano cibo, ninnoli e regali vario sullo zerbino. Mi sono sentita una piccola Santa Lucia.

Sono stati tutti di una così preoccupata tenerezza che, insieme alle leccornie che mi hanno portato, hanno anche provato a uccidermi tentando di spezzarmi il cuore con

la loro costante, seppur separata da un serramento, vicinanza. Le persone così sono preziose e se è vero che gli amici li vedi nel momento del bisogno io li ho visti semplicemente di più di quanto li veda già costantemente. Per cui Covid San, grazie di cuore. Anche tu hai fatto cose buone nel confermarmi che le relazioni che costruiamo nel tempo a nostra disposizione sono l'unica cosa che conta davvero.

Esserci per chi amiamo è possibile sempre, anche al di là di una porta che, per la sicurezza di tutti, deve rimanere chiusa ancora qualche giorno. Tu Covid San, invece, al di qua e al di là di un serramento, sei e rimani un ospite indesiderato e se invece di togliere sintomi e mettere strascichi, ti togliessi da zone che una signora come me non può nominare, non mancheresti davvero a nessuno.

Forza Covid San mi hanno fatto già scrivere su Diritto e Rovescio, mi sembra già più che sufficiente. Circolare, prego. Anzi smetti di fare pure quello.

 Wolters Kluwer



Federico
Avvocato Civilista

**GESTISCE
GRANDI
RESPONSABILITÀ**

One LEGALE

presenta *Experta* **Responsabilità Civile**

La nuova soluzione Wolters Kluwer che ti permette di affrontare in profondità una delle materie più complesse del diritto civile. Grazie a questo nuovo strumento, potrai analizzare tutte le tipologie di danno, avere risposte pratiche alle domande più ricorrenti ed essere tempestivamente aggiornato sull'evoluzione giurisprudenziale, normativa e sulla revisione delle tabelle per la liquidazione del danno.

Grazie a guide pratiche, quesiti, riviste, news, formule, codici commentati, check list, action plan potrai tutelare al meglio ogni tuo cliente.

Da oggi accrescere le responsabilità è possibile.

Scopri di più su info.onelegale.it

One LEGALE FA GRANDE LA DIFFERENZA



Serena Invernizzi

Dalla Riforma mai approvata al quiz per diventare avvocati Ma l'esame non è una lotteria

La Legge 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" è entrata in vigore a febbraio 2013 ma, di anno in anno, le numerose proroghe continuano a rinviare l'entrata in vigore dell'articolo inerente l'esame di Stato (l'ultima proroga è nel decreto Milleproroghe del 2020).

Ma cosa prevede la riforma? Mentre il numero e la tipologia delle prove scritte non subiscono alcuna variazione, la discussa novità sarebbe l'utilizzo dei codici non annotati. Questo significa che sarà necessario conoscere molto bene gli istituti. Sicuramente non è pensabile che sia necessario conoscere tutta la giurisprudenza, né tantomeno tutti i differenti orientamenti, ma è evidente che sarà di primaria importanza dimostrare di saper ragionare e di saper argomentare le ragioni di diritto che verranno sostenute per la risoluzione della traccia. Anche il tempo massimo a disposizione per svolgere ciascuna prova scritta sarebbe oggetto di modifica, passando da 7 a 6 ore. Ma non solo: per essere ammessi alla prova orale i candidati dovevano conseguire una votazione complessiva di almeno 90 e un punteggio di almeno 30 in due prove su tre (ad esempio, si era idonei con un punteggio di 32; 28 e 30). La riforma prevede invece che per essere ammessi alla prova orale, i candidati devono conseguire una votazione complessiva di almeno 90 con punteggio di almeno 30 (la sufficienza) per ciascuna delle tre prove scritte. Ne consegue che il minimo per essere idonei, pertanto,

è il punteggio di 30, 30 e 30.

Anche la prova orale, per effetto del Decreto del Ministero della Giustizia n. 48 del 2016, dovrebbe subire notevoli modifiche. Fino ad oggi, infatti, il candidato poteva scegliere sei materie da portare al colloquio orale, tra cui deontologia forense obbligatoria, procedura civile o procedura penale (scelta vincolata alternativa) e altre quattro materie a scelta tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto tributario, diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico. Dopo una succinta spiegazione delle prove scritte, il colloquio orale verteva in quesiti liberi nelle materie scelte dal candidato, di cui almeno una di diritto processuale. Per l'idoneità era necessario conseguire un punteggio complessivo di almeno 180, con la possibilità che una sola materia fosse valutata con un punteggio inferiore a 30.

La riforma, invece, stabilisce che il colloquio orale verta sulle seguenti materie obbligatorie: deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale. A queste materie, vanno ad aggiungersi altre due a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario. Aumenta, dunque, il numero delle materie obbligatorie e con esso la mole di studio per il candidato: le due procedure, infatti,

non sono più alternative ma vanno studiate entrambe e si è obbligati a portare tutte le quattro materie ritenute più ampie (prima era possibile scegliere solo alcune di esse).

Cambiano anche i quesiti posti al candidato che non sono più a discrezione della singola commissione ma vengono estratti con modalità informatiche da un maxi database istituito presso il Ministero della Giustizia, al fine di uniformarli in tutte le commissioni e sottocommissioni istituite presso le Corti d'appello d'Italia. Infine, il colloquio orale può durare da un minimo di 45 a un massimo di 60 minuti: per conseguire l'idoneità è necessario ottenere un punteggio complessivo di almeno 180, con una valutazione di almeno 30 in tutte le materie, mentre prima era consentita una insufficienza.

La riforma non è mai entrata in vigore e, come se non bastasse, attualmente è al vaglio della Commissione Giustizia del Senato una nuova proposta sull'esame di abilitazione che stabilirebbe una sola prova scritta con test a risposta multipla e l'abolizione dell'esame orale (sul modello di altri Paesi europei), consentendo una correzione rapida ed eliminando il giudizio discrezionale della Commissione esaminatrice. Non resta che porre ai lettori un semplice quesito: è giusto che per diventare avvocati possa bastare un unico test a risposta multipla rispetto all'eccesso di preparazione previsto dalla Riforma del 2012? È questa la soluzione giusta per combattere il disinteresse dei giovani alla professione forense?



Giorgio Nespoli

A volte ritornano: l'Ipa per la notifica pec quando non è possibile altrimenti

Sul numero 85 di D&R (luglio 2019) si era evidenziata la problematica della notifica di atti giudiziari ad una Pubblica Amministrazione (di seguito, solo PA) avente indirizzo pec unicamente presso il registro Ipa (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Una condotta prudente imponeva la notifica in modalità tradizionale, ossia cartacea, alle PA inadempienti all'obbligo di comunicare il proprio indirizzo al registro PPAA, invece richiamato espressamente dalla legge. L'esplosione della gravissima emergenza sanitaria, con conseguente difficoltà fisica a procedere "alla vecchia", visti i provvedimenti di limitazione di accesso fisico all'Unep e agli uffici postali, ha reso però indifferibile la necessità di dare finalmente soluzione a quanto sopra. Prima della sospensione straordinaria dei termini processuali disposta con il d.l. n. 18/20 (che ha risolto il "brivido" delle incertezze palesate dall'art. 1, comma 2, del d.l. n. 11/20), molti colleghi con termini di imminente scadenza in quel triste periodo per radicare azioni contro tali PA non hanno di certo passato momenti facili, dovendo decidere se rischiare la notifica all'Ipa o uscire dallo studio con tutti i rischi annessi e connessi del contagio.

Finalmente, dunque, il d.l. n. 76/20 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha "recuperato" l'Ipa, dichiarandolo legalmente utilizzabile nel caso in cui la PA destinataria non presenti un indirizzo presso il registro ministeriale. Pertanto, ora, per procedere alle notifiche nei confronti di una PA, bisogna prioritariamente cercare l'indirizzo pec nel registro PPAA.; nel caso

in cui non vi fosse, si potrà utilizzare quello presente nell'Ipa, con premura di evidenziare, nella relata di notifica, che l'indirizzo pec della PA è stato estratto da Ipa in quanto non presente nel registro PPAA, ai sensi dell'art. 28 del d.l. 76/2020.

Il legislatore ha così integralmente recepito l'orientamento giurisprudenziale pregresso e più favorevole al notificante, formatosi a beneficio dei colleghi che temerariamente hanno in passato comunque notificato ad una PA presso l'indirizzo estratto dall'Ipa, opponendo l'inadempienza della PA rispetto all'obbligo di registrazione dell'indirizzo presso il PPAA.

La notifica telematica nei confronti di una PA è quindi da intendersi non solo espressamente prevista ma anche definitivamente e concretamente possibile contro qualsiasi PA. Rimane l'amarezza per il periodo trascorso in cui ci si è trovati costretti a dovere decidere se comunque procedere alla notifica all'indirizzo IPA, sulla spinta ideale di voler contribuire ad un'effettiva digitalizzazione del sistema, confidando nell'inequivocabile volontà - almeno dichiarata - dell'ordinamento sul punto, mettendo però a rischio gli interessi del cliente o, considerata doverosamente la sacralità di quest'ultimo, desistere e stampare, collazionare e correre in posta; e ancora che si siano dovuti fronteggiare due orientamenti giurisprudenziali per quasi un lustro su una questione puramente pratica che non aveva alcuna sostanziale ragione d'essere.

Lasciando l'amarezza al passato e volendo recuperare lo spirito positivo della novella legislativa, si segnala

“
La notifica telematica nei confronti di una PA è quindi da intendersi non solo espressamente prevista ma anche definitivamente e concretamente possibile contro qualsiasi PA.

”

che questa è intervenuta per superare ulteriori problematiche connesse alle inadempienze dei soggetti privati rispetto all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo pec all'Ente di rispettiva competenza. Vi sarà forse difatti già capitato di aver tentato una notifica via pec ad una controparte tenuta per legge a disporre, senza tuttavia riuscirci o perché proprio assente, o perché presente ma senza possibilità di portarla a buon fine.

Ora il Decreto Semplificazioni prevede che l'Ente possa procedere all'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, anche a seguito di segnalazione, in caso di domicilio digitale inattivo, a spese del soggetto inadempiente. Inoltre, ha imposto la sanzione prevista dall'articolo 2630 c.c., in misura raddoppiata, alle società o ex art. 2194 c.c. triplicata alle imprese individuali diverse da quelle di nuova costituzione, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale o con domicilio digitale inattivo. Che sia finalmente la volta buona per potere notificare concretamente via pec quando la legge ce lo consente?

Da una sentenza del Tribunale di Bergamo del 2019: *“Pertanto le spese processuali si liquidano...in € 25.708,80 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali del 15% come da nota spese depositata, considerato che, in assenza di quest'ultima, sarebbe stato liquidabile l'importo di € 46.988,00 per compensi, oltre...”*. Non si hanno notizie sulle reazioni del legale interessato.

È apparsa qualche tempo fa sul quotidiano L'Eco di Bergamo la notizia che un giudice del nostro Tribunale ha assolto - perché il fatto non sussiste - il proprietario di un muretto contro cui si schiantarono con l'auto tre giovani, deceduti in seguito all'urto. La notizia non sta certamente nell'assoluzione (c'è un giudice a Berlino!), ma nel fatto che qualcuno abbia promosso un'azione penale, con motivazioni secondo logica alquanto discutibili, contro il... muretto assassino e abbia ottenuto di andare a processo. È anche comprensibile che i familiari colpiti dalla tragedia si siano attivati per ottenere una decisione che in qualche modo avrebbe potuto alleviare il loro dolore, ma lo è meno che il loro desiderio sia stato avallato dalle istituzioni, che hanno consentito di instaurare un processo per motivi all'apparenza così infondati. Può essere, però, che le circostanze di fatto non siano state riportate esattamente e che il RicciO, con l'uso indiscriminato dei suoi aculei, abbia preso lucciole per lanterne. Se così fosse, ma si spera che sia la prima e ultima volta, se ne scusa.

Vi pare cosa buona e giusta che il CdA di Cassa Forense sia così composto: due avvocati della Sicilia (Catania e

Messina), uno della Calabria (Lamezia Terme), uno della Puglia (Foggia), uno della Campania (Benevento), uno del Molise (Campobasso), uno del Lazio (Latina), uno della Sardegna (Sassari), uno della Liguria (Genova) e due della Lombardia (Como e Varese)? A prescindere dal valore delle persone al RicciO non pare che risponda a una razionale logica che chi più contribuisce alla ricchezza del patrimonio della Cassa sia così scarsamente rappresentato nell'organo che decide come gestire un patrimonio attuale di circa 13 miliardi di euro. È vero che la Lombardia, di gran lunga la regione più “contributiva”, ha due rappresentanti, ma nel CdA non sono presenti Piemonte, Triveneto, Emilia e Toscana, regioni che con la Lombardia versano più della metà dei contributi riscossi annualmente dalla Cassa. Nelle prossime elezioni di aprile il Comitato dei Delegati ne terrà conto?

Anche il nostro distretto è stato colpito dall'*affair* Palamara (sì, quello che Cossiga chiamava “faccia di tonno”). Sui giornali del 19 novembre vengono pubblicate le fotografie dei magistrati coinvolti. Non ne farò il nome perché il RicciO, pur pungente, non è giustizialista e non si fida neanche delle intercettazioni (se intercettassero le sue battutacce il RicciO finirebbe immantinente all'Asinara). Del resto pare che lo scandalo, pur grave, non sembra discostarsi da un costume invalso in tutti i settori della Pubblica Amministrazione e sarebbe interessante sapere se quelli che ora si scandalizzano non abbiano mai raccomandato nessuno o non siano mai stati raccomandati.

Il RicciO

VERIFICA SITUAZIONE
IMMOBILIARE - Visure Ipotecarie

CERTIFICAZIONI NOTARILI
per Esecuzioni Immobiliari

DEPOSITO DEL TITOLO
c/o Ex Conservatorie RR.II.



CredInfo - Consit Mangili Sibella S.r.l.
Via G. Galilei 1/A - 24050, Spirano (BG)
Tel. 035 877205 - fax 035 87631
info@credinfo.it

www.credinfo.it





Carlo Dolci

Giustizia, riforme e Recovery Fund È la volta buona?

In questi giorni si parla e straparla di Recovery Fund, con il quale l'Europa finanzierebbe la ripresa dei Paesi colpiti dal Coronavirus. Duecento miliardi circa dovrebbero essere assegnati all'Italia, parte a fondo perduto e parte come prestiti a tasso agevolato. Tutti, Stato con Regioni e Comuni, stanno facendo i conti di quanto potranno avere e si lambiccano il cervello per preparare progetti credibili e così riuscire ad ottenere una parte del tesoretto. Senza contare imprese e organizzazioni varie (non escluse quelle mafiose) che sperano di metterci lo zampino.

Sembra che i soldi siano lì che aspettano soltanto di essere distribuiti. E invece no. Questo finanziamento straordinario deve essere infatti approvato da tutti i 27 Paesi dell'Unione Europea e quelli che si definiscono "frugali" (mangiano solo pane e cipolla) hanno già espresso il loro parere negativo. È vero che quelli che invece mangiano paté e bevono champagne si stanno dando da fare per convincere i riottosi, magari invitandoli qualche volta a tavole meno misere, ma sinora non si hanno notizie di ripensamenti e conversioni. Peraltro, se anche i "frugali" si convertissero, i denari pare che non arriverebbero prima della fine del 2021 o addirittura nel 2022. Quindi c'è il tempo per studiare progetti credibili.

Fra questi progetti non possono certo mancare quelli sulle innumerevoli necessità della giustizia italiana. A questo punto è necessario rilevare che il pietoso stato della nostra giustizia è una delle cause, forse la più importante, del degrado del nostro paese e della sua economia. Rubo da un mio articolo pubblicato tempo fa su "Toga Lecchese" una citazione del mercante, diplomatico e umanista dalmata, Benedetto Cotrugli (Ragusa,

1410/?): "Ma, soprattutto, le attività andrebbero avviate in luoghi in cui vi è la certezza delle leggi e in cui l'amministrazione della giustizia è rapida e efficiente, perché per il mercante sono una difficoltà non da poco le dispute dei giuristi, nemici della sua borsa, e perché le cose mercantili necessitano di rapidità d'attuazione". Rapidità ed efficienza, qualità completamente assenti nel nostro sistema giudiziario, sono recuperabili con riforme mirate? Forse qualcosa si può fare se non ci si adagia sulle scelte utopiche di riforma

“

Il pietoso stato della nostra giustizia è una delle cause, forse la più importante, del degrado del nostro paese e della sua economia.

”

dei codici. Abbiamo bisogno di un'edilizia adeguata, di una digitalizzazione effettiva e di ridistribuire e integrare le risorse umane.

Facile a dirsi. Per l'edilizia facciamo un esempio nostrano. Tanti anni fa a Bergamo ci si rese conto che gli spazi di Tribunale, Procura della Repubblica e Pretura non erano sufficienti a ospitare tutti i loro uffici. Si cominciò a spostare la Pretura in via Borfuro e la Procura dalle parti di via Suardi. Poi, abbandonato il progetto di una cittadella della giustizia nel sedime lasciato libero dalle ferrovie (anche per la resistenza de-

gli avvocati), si decise di ristrutturare la restante parte della scuola Amedeo d'Aosta adiacente alla Pretura. La scelta si è rivelata assolutamente sbagliata sia per la infelice posizione che per i limitati spazi usufruibili. Dopo aver spostato i Giudici di Pace e la Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari in locali inadatti, affittati nel Collegio Sant'Alessandro, si è chiesto all'amministrazione comunale di ristrutturare e concedere l'edificio della ex chiesa della Maddalena adiacente al Tribunale. Solo in questi giorni, dopo una decina d'anni, sembra che il Comune si sia deciso per il sì. Chiedo scusa della sinteticità e, forse, dell'imprecisione, ma volevo solo esemplificare come vanno le cose in tema di edilizia giudiziaria. Se così funzionano i relativi progetti non sarà facile ottenere i finanziamenti necessari.

Per quanto riguarda la digitalizzazione del sistema mi dicono che l'esperienza fatta in questi mesi di pandemia è stata molto deludente, ma in questo settore ritengo che si possa fare di meglio e di più. Quello che invece sembra difficile, anche solo ipotizzare, è un intervento sulla redistribuzione delle risorse umane. La resistenza del personale amministrativo e dei magistrati a spostarsi da sedi meno impegnative a Tribunali come il nostro, in cui i ruoli (non adeguati nel tempo) sono ampiamente scoperti, non solo è comprensibile, ma anche giustificata.

Non resta che la speranza (ultima dea) di ritrovare una classe dirigente che abbia imparato qualcosa in questi tempi flagellati dal Covid19 e che si ricordi quanto è importante il funzionamento della giustizia, come scriveva il citato Cotrugli e come sosteneva Sant'Agostino: "Se non è rispettata la giustizia, che cosa sono gli Stati se non delle grandi bande di ladri?"



Neugel Percassi

Il commercio internazionale in tempi di Covid

Durante il lockdown di marzo e aprile molti colleghi si sono trovati di fronte a clienti che, in ambito di commercio internazionale (ma non solo), non sapevano come comportarsi di fronte alle richieste di propri clienti/fornitori di sospendere temporaneamente pagamenti/forniture in conseguenza dell'epidemia e, soprattutto, dei provvedimenti restrittivi adottati dalle istituzioni. Ciò per il semplice fatto che la maggior parte dei contratti in uso non prevedeva clausole che stabilissero il da farsi in tali circostanze.

È su tali presupposti che la Camera di Commercio Internazionale (Icc), principale organizzazione che ha l'obiettivo di favorire l'apertura dei mercati e la circolazione dei beni attraverso la creazione di regole per il commercio internazionale, la risoluzione di controversie internazionali e l'elaborazione di politiche di formazione e supporto alle imprese, ha deciso di aggiornare le clausole di "Force Majeure" e "Hardship", già introdotte nel 2003, con lo scopo di dare maggior certezza ai contratti internazionali nel caso in cui, per circostanze straordinarie, il rapporto sinallagmatico risultasse sbilanciato

in conseguenza di eventi straordinari.

La clausola di "Force Majeure"

Le linee guida seguite dalla Icc per la nuova clausola di "Force Majeure" sono state: la semplificazione delle clausole previgenti con obiettivo di maggior chiarezza e univoca interpretabilità; la previsione di eventi che, normalmente, non sarebbero prevedibili in modo da dare maggior copertura con una formula generale; favorire l'utilizzo delle clausole a prescindere dall'eterogeneità delle imprese che vi faranno ricorso.

La nuova formulazione letterale prevede, dunque, che:

1. Per "Forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisca o impedisca ad una parte di adempiere ad una o più delle sue obbligazioni contrattuali ai sensi del contratto, se e nella misura in cui tale parte lo dimostri: [a] che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; e [b] che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e [c] che gli effetti dell'impedimento non

avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata.

2. In assenza di prova contraria, si presume che i seguenti eventi che riguardano una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) di cui al paragrafo 1 della presente clausola: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atto di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, potere militare o usurpato, insurrezione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizione monetaria e commerciale, embargo, sanzione; (iv) atto di autorità legale o illegale, rispetto di qualsiasi legge o ordine governativo, espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, calamità naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; (vii) perturbazioni generali del lavoro come boicottaggio, sciopero e serrata, go-slow-out, occupazione di fabbriche e locali.



3. La parte che invoca con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto e da qualsiasi responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio contrattuale in caso di violazione del contratto, dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere, a condizione che ne venga data comunicazione senza indugio. Se l'avviso non viene dato senza indugio, il rimedio è efficace dal momento in cui l'avviso raggiunge l'altra parte. Se l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato è temporaneo, le conseguenze di cui sopra si applicano solo fintantoché l'impedimento invocato ostacola l'adempimento della parte interessata. Se la durata dell'impedimento invocato ha l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di aspettarsi in base al contratto, ciascuna parte ha il diritto di risolvere il contratto mediante notifica all'altra parte entro un termine ragionevole. Salvo diverso accordo, le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto da una delle parti se la durata dell'impedimento supera i 120 giorni".

La clausola di "Hardship"

La clausola di "Hardship", invece, ha l'obiettivo di consentire ai contraenti, qualora le circostanze intervenute rendano l'esecuzione del contratto eccessivamente onerosa, di scegliere fra: a) la risoluzione del rapporto; b) la rinegoziazione delle condizioni del contratto ristabilendo l'equilibrio sinallagmatico; c) ricor-

rere all'Autorità Giudiziaria per ottenere il riadattamento del sinallagma contrattuale.

Il testo della nuova clausola di "Hardship" ha il seguente contenuto:

1. Una parte di un contratto è tenuta ad adempiere ai propri obblighi contrattuali anche se gli eventi hanno reso l'adempimento più oneroso di quanto si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto.

2. In deroga al paragrafo 1 della presente clausola, quando una parte del contratto dimostra che: a) la continuazione dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, di cui non ci si poteva ragionevolmente aspettare che tenesse conto al momento della conclusione del contratto; e che b) non avrebbe potuto ragionevolmente evitare o superare l'evento o le sue conseguenze, le parti sono tenute, entro un ragionevole lasso di tempo dall'invocazione della presente clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che consentano di superare ragionevolmente le conseguenze dell'evento.

3. Una parte è tenuta a risolvere il contratto: qualora si applichi il paragrafo 2 della presente clausola, ma le parti non siano state in grado di concordare termini contrattuali alternativi come previsto da tale paragrafo, la parte che invoca la presente clausola ha il diritto di risolvere

il contratto, ma non può richiedere l'adattamento da parte del giudice o dell'arbitro senza l'accordo dell'altra parte.

3.B Il giudice adatta o risolve il contratto: qualora si applichi il paragrafo 2 della presente clausola, ma le parti non siano state in grado di concordare termini contrattuali alternativi come previsto da tale paragrafo, ciascuna parte ha il diritto di chiedere al giudice o all'arbitro di adattare il contratto al fine di ripristinarne l'equilibrio, o di risolvere il contratto, a seconda dei casi.

3.C Il giudice risolve il contratto: qualora si applichi il paragrafo 2 della presente clausola, ma le parti non siano state in grado di concordare termini contrattuali alternativi come previsto da tale paragrafo, ciascuna delle parti ha il diritto di chiedere al giudice o all'arbitro di dichiarare la risoluzione del contratto.

Aldilà del contenuto delle clausole, ciò che emerge è quanto le medesime possano essere figlie del tempo in cui vengono elaborate, e quanto il mondo del commercio internazionale, ma non solo, sia cambiato in conseguenza della pandemia Covid-19. Si tratta ovviamente di clausole standard, da modificare e/o integrare in base al caso specifico, ma la nuova formulazione può fungere da guida per la redazione di clausole che, pur nel rispetto dei limiti del Codice civile italiano, siano più rispondenti e aderenti al contesto entro il quale i contraenti si trovano ad operare. Per maggiori informazioni: www.iccitalia.org.

Associarsi conviene perché Apieffe:

1

Si batte per migliorare il funzionamento del Tribunale a tutela degli iscritti

2

Fornisce consulenza previdenziale agli associati

3

Organizza corsi gratuiti di alta qualità per la formazione continua obbligatoria

4

Organizza corsi di formazione specialistici a prezzi calmierati per gli iscritti

5

Da quest'anno consente ai propri iscritti di utilizzare il nuovo spazio di coworking davanti al Tribunale a prezzi di favore rispetto ai non associati

6

Spedisce ai propri iscritti in formato cartaceo la rivista 'Diritto e Rovescio' garantendo un'informazione di qualità



Pier Enzo Baruffi

Consiglio Giudiziario di Brescia: sintesi di un'esperienza

Si è conclusa con l'ultima riunione del 30 settembre la mia partecipazione come componente "laico" al Consiglio Giudiziario di Brescia, durata sei mesi oltre il quadriennio canonico per la proroga dovuta all'emergenza Covid-19. Come è noto, il Consiglio Giudiziario è un organismo ausiliario consultivo del CSM ed esercita le funzioni di organo periferico decentrato a livello distrettuale su tutto il territorio nazionale ed è articolato in due sezioni: quella ordinaria che si occupa della magistratura professionale, e quella autonoma che si occupa dei GOP (Giudici Onorari di Pace).

Nel caso nostro la sezione ordinaria è composta da due membri di diritto (il Presidente della Corte d'Appello che la presiede e il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello) e da 9 membri di cui 6 eletti dai magistrati del distretto, 2 avvocati nominati dal CNF in base alla designazione degli Ordini del distretto (il sottoscritto e l'avv. Ballerio di Brescia) e 1 professore universitario nominato dal CUP.

La sezione autonoma è composta da 2 membri di diritto (Presidente della Corte d'Appello e Procuratore Generale), da 3 giudici togati e 1 avvocato scelti tra i componenti della sezione ordinaria e da tre giudici onorari eletti dai colleghi su base distrettuale.

I compiti e le attribuzioni del Consiglio Giudiziario sono previsti dalla legge sull'ordinamento giudiziario (D.Lgs. 27.1.2006 n. 25), da quella sui Giudici Onorari di Pace, dai regolamenti e dalle circolari del CSM che costituiscono la normativa secondaria.

La legge attribuisce ai componenti laici (avvocati e professori universitari) della sezione ordinaria poteri diversi e inferiori rispetto ai togati: infatti, l'art. 16 D.Lgs. 25/2006 non consente ai laici di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni in materia di valutazione e progressione in carriera dei magistrati. Il regolamento del Consiglio Giudiziario di Brescia, tuttavia, riconosce ai laici il cd. "diritto di tribuna" e cioè di poter assistere alle discussioni e alle deliberazioni in tali materie.

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda la sezione autonoma nella quale togati, giudici onorari e avvocati hanno gli stessi poteri e possono partecipare a pari titolo.

Ritengo che la mia esperienza nel Consiglio Giudiziario di Brescia per quanto impegnativa, poiché si è trattato di approfondire la conoscenza dell'ordinamento giudiziario, redigere le relazioni sui vari argomenti, partecipare alle riunioni (due al mese al mese, oltre a quelle della Commissione Flussi) sia stata utile e importante perché mi ha consentito di vedere "dal di dentro" l'organizzazione degli uffici giudiziari e di contribuire, nei modi consentiti, al funzionamento dell'amministrazione della giustizia nel nostro distretto.

Certamente per valorizzare appieno il ruolo dell'avvocato, come ho già sostenuto sul numero 80 di Diritto e Rovescio, interamente pubblicato anche sulla sezione Consiglio Giudiziario del sito della Corte d'Appello di Brescia, occorrerebbe arrivare alla parificazione dei poteri tra componenti togati e laici. Purtroppo questo obiettivo non è ancora a portata di mano a causa della ferma oppo-

sizione della magistratura, timorosa che il giudizio della componente forense possa creare problemi per la progressione in carriera o condizionare il loro comportamento.

Ma se vogliamo che le due gambe della giurisdizione, cioè l'avvocatura e la magistratura, possano insieme contribuire al buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia è necessario che si arrivi a una effettiva e reale equiparazione dei poteri; e questa è una battaglia che l'avvocatura deve continuare a combattere.

Personalmente, ho potuto svolgere il mio incarico in un clima di proficua collaborazione con gli altri componenti, ad iniziare dal collega Ballerio con il quale ho avuto costante consultazione; e anche quando ci sono state posizioni contrastanti tra laici e magistrati (ad es. quando si è discussa la modifica regolamentare per consentire ai laici la facoltà di interlocuzione nelle materie "riservate") il rapporto è sempre stato buono, grazie anche alla capacità del Presidente di favorire una discussione aperta e concreta nello stesso tempo.

Ho mantenuto stretti contatti con i Presidenti del nostro Ordine (Ermanno Baldassarre prima e Francesca Pierantoni poi) e anche con gli altri Ordini del distretto ai cui Presidenti mi sono direttamente rivolto per chiarimenti e interlocuzioni relative a problematiche dei loro Tribunali. Importante ed utile è stato anche il ruolo svolto dal CNF (almeno fino a quando responsabile del settore è stata l'avv. Celestina Tinelli) per informare, fornire indicazioni e coordinare l'attività dei Consiglieri Giudiziari avvocati a livello nazionale.

Cassa Forense sotto attacco Ma il malcontento è giustificato?



Giulio Fustinoni

Il 2020 (anche se non ancora finito) è stato sicuramente un anno pesantissimo per tutti, ivi compresa Cassa Forense che si è trovata sott'attacco da una pluralità di fronti. Le difficoltà economiche conseguenti alla emergenza Coronavirus si sono sommate alle difficoltà economiche che già da tempo avevano colpito l'avvocatura spingendo molti avvocati a formulare a Cassa numerose istanze perché avesse ad «aprire il portafoglio» e ad erogare prestazioni «a goccia» a favore di tutta l'avvocatura. Il tenore di queste richieste ha spesso superato i toni del decoro e dell'educazione soprattutto sui social. Cassa Forense è un Ente di «Previdenza» ma anche di «Assistenza» e le varie istanze sono state tutte incentrate sull'aspetto assistenziale di Cassa, con il conseguente invito a destinare a tale finalità importi così importanti da compromettere la sostenibilità di lungo periodo della stessa ai fini previdenziali. A riguardo, va ricordato che Cassa Forense è un Ente di previdenza di primo pilastro mentre è un Ente di assistenza solamente «integrativo» al sistema nazionale.

Per meglio chiarire il concetto va evidenziato che Cassa Forense, per contributi soggettivi ed integrativi, incassa ogni anno circa un miliardo e mezzo destinando all'assistenza (con parere favorevole dei ministeri vigilanti) solo il 12,5% dei contributi integrativi percepiti (circa 500 milioni, di cui circa 60 milioni vengono, pertanto, destinati all'assistenza) e ciò proprio perché il core business di Cassa è la «previdenza» e non «l'assistenza» lasciata, in primis, allo Stato. Lo Stato offre, infatti, «assistenza» attingendo

dalla fiscalità generale (Irpef, Irap, Iva, ecc) a cui partecipano anche gli avvocati che hanno, conseguentemente, pieno diritto a beneficiarne a loro volta.

Gli attacchi riferiti a Cassa non sono stati, però, solamente sui social ma numerose istanze sono pervenute anche sulla Pec istituzionale di Cassa (a volte intasandone addirittura la casella). Altri attacchi sono poi stati portati con diverse modalità: nel marzo 2020 è stata presentata un'istanza di commissariamento: Cassa ha comunicato le proprie osservazioni agli organi vigilanti e istituzionali coinvolti ma i suddetti organi non hanno ritenuto di dar seguito.

Il 4 settembre 2020 è stata organizzata una manifestazione «*In marcia verso Cassa Forense*» finalizzata a chiedere l'abolizione dei minimi, l'introduzione del principio di proporzionalità della contribuzione, l'esenzione per i sotto soglia e altro: l'iniziativa, a onor del vero, ha avuto un numero estremamente ridotto di partecipanti (una trentina circa).

Nei confronti del presidente di Cassa è stato, inoltre, depositato un ricorso ex art. 700 per chiedere che ne venisse dichiarata la decadenza per il decorso del termine quadriennale. Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso ritenendo debba prevalere «... il principio di continuità imposto dalla necessità di garantire il funzionamento degli organi ... il regime di prorogatio del Presidente giustifica il mantenimento della carica...». Contro la suddetta decisione, i ricorrenti hanno formulato reclamo e nel momento in cui si scrive ancora non si

hanno notizie circa l'esito.

Cassa ha, in ogni caso, posto in essere una serie di attività straordinarie tutte caratterizzate dalla «emergenza Coronavirus» che si sono aggiunte alla normale attività «assistenziale». Cassa Forense ha poi cercato di venire incontro a tutti gli iscritti prevedendo lo slittamento dei pagamenti dei contributi soggettivi e integrativi al 31 dicembre 2020, oltre alla possibilità di procedere al pagamento anche successivamente a detta data con tassi di interesse molto contenuti. Si è trattato di una scelta di non poco conto che ha garantito liquidità nelle casse degli avvocati per tutto il 2020. Inoltre, Cassa ha previsto anche una serie di convenzioni (fra cui particolarmente apprezzata è stata quella relativa alle facilitazioni per l'accesso al credito), speciali coperture assicurative per prestazioni sanitarie ed erogazioni straordinarie a favore di soggetti che abbiano contratto il virus.

Importanti sono state anche le prestazioni per le zone più colpite che hanno permesso, ad esempio, al Consiglio dell'Ordine di Bergamo di richiedere finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di propri progetti per quasi trecentomila euro. Nonostante le attività sopra descritte permane, comunque, un generalizzato malcontento nei confronti di Cassa: resta a questo punto da chiarire se questo malcontento sia giustificato da difficoltà generali contingenti oppure da specifici comportamenti di Cassa oggettivamente criticabili. A questo quesito, lo scrivente non può che esimersi dal formulare una propria risposta e lascia al lettore crearsi un proprio convincimento.

Ricordo dei colleghi

a cura della redazione

L'anno 2020 verrà ricordato come un "annus horribilis" per la pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo. In Italia la prima fase, manifestatasi dalla fine di febbraio e che ha portato alla chiusura di tutti in casa per due mesi, è stata particolarmente critica per la nostra regione e, soprattutto, per la nostra provincia.

Tutti abbiamo negli occhi le immagini dei camion militari che partivano dal cimitero di Bergamo con le bare delle persone decedute che non avevano potuto ricevere l'estremo saluto da parte dei loro cari.

Anche il foro bergamasco ha pagato il suo tributo con la morte di alcuni colleghi che sono stati ricordati il 19 maggio nella tradizionale ricorrenza di Sant'Ivo (patrono degli avvocati), con la messa celebrata quest'anno in omaggio ai tanti defunti per Covid-19 della Valle Seriana nella chiesa parrocchiale di Villa di Serio, cui abbiamo partecipato in un clima colmo di tristezza, con le mascherine e distanziati, senza neppure poterci avvicinare ai familiari presenti per poter esprimere il nostro cordoglio e la nostra partecipazione.

Sono stati così semplicemente ricordati i colleghi Silvano Canu, Giancarlo Lodetti, Carlo Bonomi, Gaetano Distefano, Giorgio Rossi, Nicola Brambati ed Ernesto Tucci. Nel corso del 2020 sono deceduti anche i colleghi Cesare Formato, Paola Bianchi Cassina, Attilio Rota e Simone Crippa.

Qui vogliamo, in particolare, ricordare i colleghi Ernesto Tucci e Nicola Brambati, entrambi iscritti ad APF.

Ernesto è deceduto improvvisamente la notte del 6 aprile; la notizia della sua scomparsa ci ha lasciato tutti interdetti perché non risultava che avesse contratto il virus, né che avesse particolari problemi di salute. Eravamo abituati a vederlo attivo

e presente alle nostre riunioni, pur avendo cessato gli incarichi di Tesoriere di APF e ANF, svolti egregiamente per diversi mandati.

Ernesto, infatti, ha espletato con impegno ed efficacia il ruolo di dirigente dell'associazione, sia a livello locale che nazionale, e si è sempre caratterizzato per l'acutezza delle analisi e la concretezza delle proposte, con una rara capacità di dialogo e di mediazione. Ernesto ha portato nell'associazione quelle caratteristiche di serietà e competenza che ne avevano fatto uno dei più stimati colleghi, oltretutto titolare di uno dei più importanti studi del nostro foro.

Ernesto è stato anche solerte organizzatore delle nostre attività di carattere conviviale come la Festa d'estate e le cene natalizie, grazie all'esperienza e alla competenza acquisite quale componente e dirigente di diverse associazioni enogastronomiche.

Infine, non va trascurato il lascito più


importante per noi: aver trasmesso la passione e la voglia di partecipare alla vita di APF ai figli Ernesto Nicola e Margherita che lo hanno seguito sulla strada professionale da lui intrapresa e sono attivi con incarichi di rilievo nell'Associazione, proseguendo in tal modo l'impegno del padre. Nicola Brambati è scomparso il 26 marzo, all'età di 60 anni, a causa dell'infezione da Covid-19 che lo aveva colpito ai primi del mese. Ha svolto la sua attività professionale nello studio di Romano di Lombardia nell'ambito del diritto civile, distinguendosi per discrezione, equilibrio e generosità. Era anche un appassionato sportivo e dirigente della squadra di calcio di San Paolo d'Argon. Lascia la moglie e due giovani figlie.

Con questo ricordo, APF intende esprimere a tutti i familiari dei colleghi scomparsi questo anno i sentimenti più sinceri della propria vicinanza.

L'avv. Ernesto Tucci



L'avv. Nicola Brambati



SUITE BERGAMASQUE

OPUS 68

Claude **Debussy** - St. Germain-en-Lay - 28 settembre 2020

1 • *Prelude*

In un'intervista del 1908 affermavo: *"Confesso che io vivo solo nel mio ambiente e solo in me stesso. Non potrei concepire un piacere più grande di quello di stare seduto nella mia poltrona davanti a questa scrivania, guardando i muri intorno a me, giorno dopo giorno, notte dopo notte. Da questa prospettiva io non vedo ciò che vede lei; negli alberi davanti alla mia finestra non sento e non vedo ciò che lei sente o vede. Vivo in un mondo immaginario, sospinto da ciò che mi suggerisce il mio mondo intimo, non da influenze esterne. Che mi distrarebbero soltanto senza nulla darmi. Provo una gioia squisita a scavare profondamente in me e so che solo in questo modo può uscire qualcosa di originale da me"*. Non credo che condivideranno il mio pensiero tutti i segregati in casa dal coronavirus.

2 • *Menuet*

Mattia Feltri su "La Stampa" del 17 settembre riporta un episodio narrato da Albert Camus in un libro del 1955 (coautore Arthur Koestler): *"La pena di morte"*. L'autore de "La peste" racconta di un bracciante di Algeri che sterminò una famiglia di coloni, compresi i bambini, saccheggiandone la casa. Fu condannato a morte nel 1914. La morte voleva dire "ghigliottina". Il padre di Camus era talmente indignato per tale delitto che, pur non avendo mai assistito ad una esecuzione, quella volta si alzò di notte e vi andò. Alla mattina, dopo l'esecuzione, tornò a casa senza nulla dire, si coricò sul letto e vomitò. Sentì che la giustizia così amministrata era più vomitevole di un ladro assassino massacratore. Di fronte a tanti efferati delitti che affollano le pagine dei giornali e gli schermi televisivi (ma anche alla sola notizia di eventuali reati che eccitano la nostra emotività) molte persone per bene hanno reazioni abnormi e in aperto contrasto con le regole di civiltà che ci siamo dati: "quello/a dovrebbero metterlo/a dentro e buttare via la chiave", "per gente così la pena di morte è poco, devono soffrire in carcere duro a vita". E così via, senza valutare mai il contesto e le condizioni oggettive e soggettive del reato. A coloro che non riescono a vomitare davanti ai "crimini" della giustizia si consiglia un buon emetico!

3 • *Clair de lune*

"La libertà è un respiro. Ma tutto il mondo respira, non solo l'uomo. Respirano le piante, gli animali. C'è ritmo (che è respiro) non solo per l'uomo. Le stagioni, il giorno, la notte sono respiro. Le maree sono un respiro. Tutto respira, e tutto ha il diritto di respirare. questo respiro è universale, è il rollio inavvertibile e misterioso della vita. Se la vita è prima di tutto un respiro, se è il respiro: sì, rispondo, c'è libertà per l'uomo". Così risponde Anna Maria Ortese ("Corpo celeste" - Adelphi ed. - pag. 121) ad un intervistatore (vero o fittizio) che le chiede se "c'è libertà per l'uomo". Ma se il respiro manca, come accade con il Covid-19 anche la libertà viene a mancare? Sarà proprio per questo motivo che la pandemia che sta flagellando il mondo è così angosciante? Dai racconti dei sopravvissuti sembra proprio che la fame d'aria abbia determinato un ben più profondo supplizio nell'anima: il sentire venir meno della libertà. Lo tengano presente coloro che sottovalutano questo "potere" che abbiamo conquistato. E non lo sprechino per libertà che, senza il supporto della morale, sono solo licenze.

4 • *Passepiéd*

Quando conobbi Monsieur Croche ("nome de plume" di Debussy, ndr) mi fece un'osservazione altamente condivisibile: "Signore, non mi piacciono gli specialisti. Specializzarsi significa restringere il proprio universo e diventare simili a quei vecchi cavalli che un tempo facevano girare le giostre e morivano al suono ben noto della *Marche Lorraine*". Mi pare che gli avvocati non siano del tutto d'accordo. Ma qualcuno sì.

SUPER PARTES AMMINISTRATIVO

A CURA DI GIORGIO NESPOLI

LA RESPONSABILITÀ DI UN GESTORE DI UN LOCALE E LE “CATTIVE COMPAGNIE”

Il Tar di Brescia si è trovato recentemente a doversi occupare dell'annosa problematica dei bar o degli esercizi comunque aperti al pubblico, frequentati da soggetti con precedenti penali, e delle conseguenze che ne derivano in capo al proprietario degli stessi. Nella fattispecie, il Questore di Brescia con decreto aveva sospeso per venti giorni, ai sensi dell'art. 100 del RD 18 giugno 1931, l'autorizzazione relativa alla gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di un locale del bresciano, basando la decisione sulla nota della vicina Stazione dei Carabinieri che aveva qualificato il locale come possibile piazza di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, la suddetta nota aveva riferito che nell'arco di due anni erano stati effettuati tredici controlli, in ciascuno dei quali erano stati individuati dei pregiudicati (in 11 casi su 13, gli avventori avevano precedenti in materia). Il proprietario del locale è ricorso avanti il Tar e in sede cautelare quest'ultimo ha accertato la carenza di istruttoria del provvedimento irrogato, disponendo una serie di misure interinali volte a impedire da una parte al ricorrente di subire un danno immediato a causa della chiusura del locale, ma dall'altra di consentire alla Questura di ripetere rapidamente la valutazione dei fatti, questa volta nel pieno contraddittorio dell'interessato.

Così il Tar ha motivato l'accoglimento provvisorio della sospensiva: *“l'art. 100 comma 1 del Tulpas attribuisce alla Questura il potere di sospendere la licenza di un pubblico esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; (b) la norma non richiede che sia dimostrato il concorso attivo oppure omissivo del gestore nella formazione del ritrovo abituale, ma tutela la collettività nei confronti di situazioni oggettivamente pericolose; (c) non è tuttavia possibile presumere che il pubblico esercizio sia divenuto un luogo pericoloso per la collettività solo sulla base del reiterato controllo di pregiudicati. Deve invece essere svolta un'analisi sul collegamento tra la presenza di questi soggetti e l'aggravamento dell'indice di criminalità nella stessa zona; (d) per quanto riguarda il gestore del pubblico esercizio, può essere valutato favorevolmente lo sforzo di disincentivare la presenza di soggetti controindicati, ad esempio attraverso l'installazione di videocamere e la segnalazione alle Forze dell'Ordine di eventuali comportamenti sospetti”*; nella fattispecie, è stato dunque ritenuto del tutto insufficiente il mero richiamo all'informativa dei Carabinieri, senza alcun accertamento degli ulteriori elementi di fatto invece da considerarsi secondo il Collegio.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. I, ORDINANZA N. 282 DEL 04.09.2020; Mauro Pedron (presidente ed estensore), Mara Bertagnolli (consigliere) Ariberto Sabino Limongelli (consigliere)

SUI CRITERI PER LEGITTIMAMENTE NON AMMETTERE UN ALUNNO ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

La scorsa primavera all'attenzione del Giudice Amministrativo bresciano è stato portato un caso del tutto singolare avente ad oggetto la non ammissione alla classe seconda del ciclo di istruzione secondaria di primo grado (più comunemente conosciuta come “scuola media”) di un'alunna che pur, secondo i genitori ricorrenti, aveva superato con profitto la classe quinta della scuola primaria (ossia, in quinta elementare era stata “brava”). Gli stessi hanno poi lamentato in ricorso che la bocciatura non sarebbe stata motivata adeguatamente e che la scuola non avrebbe proficuamente attivato le dovute cautele nell'indispensabile rapporto di collaborazione scuola-famiglia.

Il Tar ha rigettato ogni censura per i seguenti motivi: *“..nell'ambito dei giudizi scolastici, il sindacato del giudice di legittimità deve arrestarsi alla verifica delle regole procedurali, nei limiti dell'illogicità e della contraddittorietà manifeste in quanto, diversamente opinando, il giudice indebitamente finirebbe per invadere l'area dell'insindacabile merito valutativo riservata all'organo tecnico, sia esso il consiglio di classe o la commissione d'esame (T.A.R. Toscana sez. I, 20 dicembre 2007, n. 5156; Cons. Stato, sez. VI, 24/10/2018, n. 5169). Nel caso di specie vale rilevare che l'alunna ha riportato un'insufficiente valutazione nelle discipline di Storia, Geografia, Matematica, Scienze e Tecnologia. Né può assumere rilievo la dedotta omessa informazione alla famiglia del cattivo rendimento della minore o la mancata assunzione di eventuali iniziative di recupero... il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale, necessarie per accedere alla successiva fase di studi e che la valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno... Neppure vale ad inficiare il giudizio del consiglio di classe un eventuale difetto nella relazione “scuola-famiglia”, dato che, alla stregua delle norme che governano l'ammissione alla classe successiva, ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall'alunno al termine dell'anno scolastico o, in presenza di carenze, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero. La valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l'acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente;.. le valutazioni degli alunni della scuola media, ove non siano riscontrate irreversibili insufficienze, vanno effettuate in un'ottica biennale solo per l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado (Cons. Stato, sez. VI, 27/08/2019, n. 5917), mentre nel caso di specie si controverte sull'ammissione alla classe successiva di una discente - alunna ndr - che ha frequentato solo la prima classe, non avendo alcuna logica, né supporto normativo, il compimento di una valutazione unitaria riferita a cicli di studio diversi”*.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. II, SENTENZA N. 340 DEL 07.05.2020; Bernardo Massari (presidente ed estensore), Mauro Pedron (consigliere), Mara Bertagnolli (consigliere)

SUPER PARTES LAVORO

A CURA DI ROBERTA AMORUSO E DANIELE ZUCCHINALI

TUTELE LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI - CALCOLO DELL'INDENNITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole *"di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio"*, per contrasto con gli artt. 3, 4, comma 1, e 35, comma 1, della Costituzione. Pertanto, nel rispetto dei limiti minimo e massimo oggi fissati dal legislatore, il giudice, nella determinazione dell'indennità, terrà conto innanzitutto dell'anzianità di servizio, che rappresenta la base di partenza della valutazione. In chiave correttiva, con apprezzamento congruamente motivato, il giudice potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, che concorrano a rendere la determinazione dell'indennità aderente alle particolarità del caso concreto, quali la gravità delle violazioni, il numero degli occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni delle parti.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DEL 16 LUGLIO 2020, N. 150 • (Massimata da Roberta Amoruso)

IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RICORSO CAUTELARE EX ARTT. 669-BIS, 669-TER E 700 C.P.C. - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ART. 6, COMMA 2, L. N. 604/1966 - DECADENZA DALL'IMPUGNATIVA

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, L. 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall'art. 32, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c. È irragionevole escludere che la proposizione del ricorso cautelare possa impedire la decadenza dall'impugnativa del provvedimento datoriale.

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA DEL 14 OTTOBRE 2020, N. 212 • (Massimata da Roberta Amoruso)

PROFESSIONI INTELLETTUALI - RAPPORTO DI LAVORO - INDICI DI SUBORDINAZIONE - ETERO-ORGANIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE

È qualificabile come rapporto di lavoro subordinato quello alle dipendenze dell'avvocato da parte di un soggetto privo del titolo di avvocato, che all'interno dello studio professionale svolgeva un'attività che non poteva esercitare in proprio e di cui il titolare assumeva la paternità firmando gli atti e che in particolare: seguiva i clienti del titolare, che forniva le direttive e le indicazioni sull'attività da svolgere il giorno seguente; osservava un orario di lavoro imposto dall'organizzazione dello studio legale; svolgeva mansioni di supporto a quelle dell'avvocato e sotto la vigilanza quotidiana di quest'ultimo. In relazione alla qualificazione delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, la sussistenza o meno della subordinazione va verificata in relazione all'intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione fosse limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure eccedesse le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.

CASSAZIONE CIVILE - SEZ. LAVORO, SENTENZA DEL 10 SETTEMBRE 2019, N.22634

(Massimata da Daniele Zucchinalli)

EMERGENZA COVID-19: LAVORO AGILE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - REQUISITI - ONERE DELLA PROVA

L'art. 90 rubricato "lavoro agile" del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede come condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, la compatibilità della suddetta modalità con le caratteristiche della prestazione che si richiede al dipendente. Per ottenere un provvedimento di urgenza che obblighi il datore di lavoro a concedere tale modalità di lavoro, l'istante deve dimostrare l'esistenza di un periculum in mora fondato su elementi concreti e non ipotetici. Parimenti grava sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

TRIBUNALE DI MANTOVA - SEZ. LAVORO, SENTENZA DEL 26 GIUGNO 2020, N. 1054

(Massimata da Daniele Zucchinalli)



LAVORIAMO NELL'OMBRA PER FARE CHIAREZZA

- INDAGINI AZIENDALI
- RICOSTRUZIONE ASSETTI PATRIMONIALI
- INVESTIGAZIONI FAMILIARI
- INVESTIGAZIONI INFORMATICHE
- VERIFICHE EREDITARIE
- RICERCA INFORMAZIONI CONFIDENZIALI



Via Soave, 11
20135 Milano

Tel. 02 42 29 6056
Fax 02 70 05 67 082

info@servizinvestigativi.it
www.servizinvestigativi.it